

COMUNE DI RIVA DEL GARDA



DISCIPLINARE “PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PRIVATI”

**Allegato alla Delibera della G.C. n. 199 dd. 24.9.2024 – Modificato
con Delibera della G.C. n° 31 dd. 26.2.2026**

Sommario

1. Contributi ordinari.....	1
2. Contributi straordinari.....	6
3. Contributi straordinari per attrezzature.....	7
4. Criteri specifici per settore di intervento.....	8

CONTRIBUTI ORDINARI

Il requisito essenziale per fare domanda di contributo ordinario è l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni da almeno 12 mesi. Sono ammesse anche domande di contributo da parte di cooperative e consorzi non a scopo di lucro.

Le domande di contributo ordinario vanno presentate nel periodo dall'1 al 30 aprile dell'anno per cui si richiede il contributo stesso. L'istruttoria delle domande prenderà avvio a inizio maggio, con termine per la conclusione dell'istruttoria pari a 120 giorni (fine agosto).

Le domande pervenute in data successiva al 30 aprile verranno valutate entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio.

Le fasi previste per l'istruttoria sono le seguenti: valutazione delle domande, assegnazione dei punteggi, pubblicazione dell'avviso per la visione della proposta comparativa dei contributi, delibera di indirizzo, determina di assegnazione con contestuale liquidazione degli eventuali anticipi.

Le domande di contributo ordinario vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti. La mancanza di informazioni per una o più voci necessarie all'assegnazione di punteggio comporterà l'assegnazione di punti zero per quella specifica voce. Non vanno utilizzati modelli di domanda risalenti agli anni precedenti.

L'assegnazione del contributo ordinario prevede di norma un acconto e un saldo. Non viene riconosciuto alcun acconto nel caso in cui il contributo assegnato sia pari o inferiore ai 1.000,00 euro. L'acconto non può comunque essere superiore al 50% dell'intero contributo assegnato.

Le richieste di liquidazione del saldo del contributo ordinario vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione. L'istruttoria prenderà avvio ad inizio febbraio e si concluderà entro 90 giorni (fine aprile). Le richieste di liquidazione del saldo pervenute in data successiva al 31 gennaio verranno valutate entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Tenuto conto di quanto sopra, il contributo ordinario viene assegnato valutando il punteggio ottenuto dal richiedente in base ad alcuni criteri più specifici.

I criteri per i contributi ordinari sono uguali per tutti i settori ma possono prevedere l'aggiunta di alcuni criteri di dettaglio per ambiti diversi.

I criteri per l'assegnazione del punteggio tengono conto di:

- a. grado di valore pubblico dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune;
- b. numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
- c. rilevanza territoriale dell'attività e grado di innovazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente rispetto all'offerta presente sul territorio;
- d. capacità del soggetto richiedente di realizzare sinergie con altri soggetti operanti sul territorio;

- e. capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate con l'attività svolta, con l'autofinanziamento e mediante contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- f. situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta.

L'iscrizione al RUNTS non è un requisito essenziale ma è un criterio che vale come punteggio.

Restano esclusi da queste tempistiche e dalla valutazione a punti i contributi ad associazioni e soggetti per i quali è prevista una specifica Convenzione.

Non sono ritenute ammissibili le domande di contributo ordinario da cui emerga un pareggio o un avanzo del bilancio di gestione dell'associazione. Nel caso in cui dal preventivo emerga un pareggio o un avanzo di gestione non viene assegnato alcun contributo.

Il contributo assegnato non può in ogni caso essere superiore al disavanzo

preventivato. In fase di liquidazione del saldo:

- se il disavanzo è minore del totale del contributo assegnato, si liquida solo l'importo pari al disavanzo (il resto va in economia);
- se quanto già liquidato in acconto è maggiore del disavanzo, si recupera la differenza defalcando quanto già dato in acconto (cd. esubero) dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui l'anno successivo non venga fatta domanda di contributo, l'esubero non viene recuperato. Tuttavia se per i successivi 3 anni non viene presentata domanda ovvero l'associazione presenta la domanda pur in attivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare un eventuale recupero di quanto indebitamente percepito dall'associazione stessa, con particolare riguardo all'entità dell'importo a credito (esubero);
- in caso di avanzo di gestione, il saldo non viene erogato (economia) e si defalca quanto già corrisposto in acconto dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui l'anno successivo non venga fatta domanda di contributo, l'acconto (esubero) non viene recuperato. Tuttavia se per i successivi 3 anni non viene presentata domanda ovvero l'associazione presenta la domanda pur in attivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare un eventuale recupero di quanto indebitamente percepito dall'associazione stessa, con particolare riguardo all'entità dell'importo a credito (acconto/esubero).

Associazioni virtuose e misure premiali

In caso di avanzo di gestione, posto che il saldo non viene erogato e quanto già dato in acconto è sottratto dal contributo dell'anno successivo, vale la direttiva che al fine di non penalizzare le associazioni che effettuano una gestione virtuosa, alle stesse viene assegnato comunque un contributo di euro 500,00, indipendentemente dall'importo di attivo realizzato nella gestione annuale.

A tal proposito si precisa che:

- le associazioni virtuose alle quali è stato assegnato un contributo pari o inferiore a € 500,00 ricevono la succitata misura premiale fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo assegnato;

- le associazioni a credito verso il Comune in quanto hanno ricevuto un acconto maggiore del disavanzo, ottengono una riduzione del loro debito, a compensazione della misura premiale;
- l'erogazione della misura premiale è limitata a un biennio.

Associazioni in posizione debitoria verso il Comune ed eventuale compensazione con i contributi assegnati a qualsiasi titolo

È prevista l'applicazione diretta da parte degli uffici della possibilità di compensare eventuali contributi concessi ad un'associazione a qualsiasi titolo con eventuali debiti maturati dalla stessa verso l'Ente (ad esempio, per spese di gestione della sede). Non sarà possibile per tali associazioni presentare eventuali richieste di contributo straordinario almeno fino a corresponsione/compensazione di quanto dovuto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare controlli a campione, con strumenti ritenuti più idonei a seconda della fattispecie.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il requisito essenziale per fare domanda di contributo straordinario è l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni da almeno 12 mesi. Sono ammesse anche domande di contributo da parte di cooperative e consorzi non a scopo di lucro.

Le domande di contributo straordinario possono essere presentate dall'1 al 30 settembre. L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni (fine dicembre).

Le domande di contributo straordinario possono essere presentate in altri momenti dell'anno solo per motivata urgenza. Le stesse verranno trattate alla prima scadenza utile e comunque entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio e compatibilmente con i tempi necessari all'istruttoria.

Le domande di contributo straordinario vanno presentate possibilmente in anticipo rispetto all'attività cui si riferiscono (non successivamente all'attività stessa).

Le fasi previste per l'istruttoria sono le seguenti: valutazione delle domande, assegnazione dei punteggi, pubblicazione dell'avviso per la visione della proposta comparativa dei contributi, delibera di indirizzo, determina di assegnazione.

Le domande di contributo straordinario vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti. La mancanza di informazioni per una o più voci necessarie all'assegnazione di punteggio comporterà l'assegnazione di punti zero per quella specifica voce.

Per i contributi straordinari non è prevista di norma l'erogazione di un acconto. L'acconto potrà essere erogato solo dietro specifica e motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato.

Tenuto conto di quanto sopra, il contributo straordinario viene assegnato valutando il punteggio ottenuto dal richiedente in base ad alcuni criteri più specifici.

I criteri per i contributi straordinari sono uguali per tutti i settori ma possono prevedere l'aggiunta di alcuni criteri di dettaglio per ambiti diversi.

Il contributo straordinario può essere assegnato per attività e progetti da cui emerga la finalità di pubblico interesse e può essere relativo a:

- attività non prevedibili in fase di presentazione della domanda ordinaria annuale;
- attività di particolare rilievo, di notevole interesse, attività non ricorrenti e legate a un'occasione o un momento particolare.

Il contributo straordinario per attività ritenute meritevoli ma non rientranti nelle attività del Comune o comunque non considerate istituzionali non potrà superare il 70% della spesa prevista. Nel caso di attività concordate o organizzate con il Comune, il contributo potrà coprire il 90% della spesa preventivata o salvo casi particolari quanto concordato tra Comune e associazione.

Il contributo assegnato non può mai essere superiore al disavanzo preventivato.

Ogni domanda di contributo straordinario può riferirsi ad un solo progetto/evento/attività e potranno essere accolte ogni anno al massimo due domande di contributo straordinario presentate da uno stesso soggetto.

L'iscrizione al RUNTS non è un requisito essenziale ma è un criterio che vale come punteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare controlli a campione, con gli strumenti ritenuti più idonei a seconda della fattispecie.

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTREZZATURE (SPESE DI INVESTIMENTO)

Il requisito essenziale per fare domanda di contributo straordinario per attrezzature è l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni da almeno 12 mesi. Sono ammesse anche domande da parte di cooperative e consorzi non a scopo di lucro.

Le domande di contributo per attrezzature possono essere presentate dall'1 al 30 settembre. L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni (fine dicembre).

Le domande di contributo per attrezzature possono essere presentate in altri momenti dell'anno solo per motivata urgenza. Le stesse verranno trattate alla prima scadenza utile e comunque entro l'anno, anche tenendo conto della residua disponibilità di bilancio e compatibilmente con i tempi necessari all'istruttoria.

Le domande di contributo per attrezzature vanno presentate comunque sempre in anticipo rispetto all'acquisto cui si riferiscono. Non sono ammessi finanziamenti per spese già effettuate.

Le fasi previste per l'istruttoria sono le seguenti: valutazione delle domande, assegnazione dei punteggi, pubblicazione dell'avviso per la visione della proposta comparativa dei contributi, delibera di indirizzo, determina di assegnazione.

Le domande di contributo per attrezzature vanno presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale, compilato in tutte le sue parti. Non sono ammesse domande prive di uno specifico preventivo di spesa. Il contributo viene assegnato sulla base di queste indicazioni generali senza assegnazione di punteggi per criteri specifici.

Il contributo per acquisto attrezzature può essere assegnato solo per acquisti da cui emerga la finalità di pubblico interesse.

La domanda per acquisto attrezzature può essere accettata solo se il soggetto non ha già fatto due domande di contributo straordinario che hanno avuto riscontro positivo (il numero massimo è pari a due domande di contributo straordinario, che siano per progetti e/o per attrezzature).

Nel caso di contributi per acquisto attrezzature non è prevista di norma l'erogazione di un acconto. Non sono considerate attrezzature le domande per abbigliamento e materiale di consumo.

Il contributo per attrezzature non potrà superare il 70% della spesa prevista.

Il contributo viene liquidato solo a seguito di presentazione di fattura (già quietanziata o con obbligo di presentazione di quietanza entro 60 giorni). Se la spesa sostenuta è inferiore a quella preventivata, il contributo viene rideterminato in proporzione.

Una volta assegnato, il contributo per attrezzature non può essere dirottato su una attrezzatura diversa da quella inizialmente richiesta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare controlli a campione, con gli strumenti ritenuti più idonei a seconda della fattispecie.

**CRITERI SPECIFICI
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
PER SETTORI DI INTERVENTO**

La presente sezione contiene una serie di criteri specifici applicabili in aggiunta ai criteri generali, funzionali a valorizzare le peculiarità delle Associazioni/cooperative sociali onlus operanti nei vari settori di intervento.

1. Settore cultura, sport, turismo e tempo libero

Nel caso delle associazioni di ambito culturale, sportivo, turistico e del tempo libero trovano applicazione alcuni criteri, consolidati dalla pratica, che valorizzano in particolare i seguenti aspetti:

- la presenza di persone giovani fra i propri associati e l'organizzazione di attività destinata a questa categoria;
- le forme collaborative con altre associazioni e/o enti del terzo settore;
- la collaborazione ad attività ed iniziative del Comune;
- l'attenzione a tematiche ambientali con specifiche azioni e progetti;
- la capacità di coinvolgimento di target diversi;
- presenza di volontari a supporto dell'attività associativa;
- gratuità delle iniziative e degli eventi organizzati;
- ricaduta in termini di partecipazione;
- l'attenzione al coinvolgimento di soggetti fragili.
- intersectorialità delle iniziative organizzate.

A queste voci si aggiunge l'attenzione ad alcuni aspetti di ambito socio-assistenziale, quale ad esempio l'adesione alla certificazione "Family Audit".

Sono comunque applicati i criteri generali e relativi punteggi elaborati per tutte le associazioni, nel rispetto della sotto riportata suddivisione delle associazioni nei gruppi A – B – C di cui alla delibera nr. 34/1994:

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE

Per quanto riguarda il settore culturale, le attività sono state classificate in relazione all'interesse pubblico nel seguente ordine di importanza decrescente:

- A) attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune di Riva del Garda come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute anche mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, previa verifica da parte dell'Ufficio Cultura della corrispondenza con le politiche comunali al fine di garantire la reciprocità prevista in sede di descrizione del Bilancio di previsione;
- B) attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettuale negli ambiti di rispettivo interesse; essendo gestite sulla base di criteri di professionalità;
- C) attività di interesse pubblico parziale e/o con rilevanza circoscrizionale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte.

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE TURISMO E TEMPO LIBERO

Per quanto riguarda il settore del turismo e tempo libero, le attività sono state classificate in relazione all'interesse pubblico nel seguente ordine di importanza decrescente:

- A) attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune di Riva del Garda come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute anche mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, previa verifica da parte dell'Ufficio Cultura della corrispondenza con le politiche comunali al fine di garantire la reciprocità prevista in sede di descrizione del Bilancio di previsione;
- B) attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettuale negli ambiti di rispettivo interesse; essendo gestite sulla base di criteri di professionalità;
- C) attività di interesse pubblico parziale e/o con rilevanza circoscrizionale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte.

ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO

Per quanto riguarda il settore sportivo le attività sono state suddivise in tre classi secondo il seguente criterio:

- Società che svolgono tornei interregionali e con notevole attività giovanile;
- Società intermedie, con limitato sviluppo del settore giovanile;
- Società amatoriali che perseguono più il divertimento dei propri soci che un'attività sportiva a carattere federale o giovanile.

2. Settore socio- assistenziale – Circoli pensionati ed anziani

Relativamente ai soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per iniziative/attività socio assistenziali, oltre alle Associazioni iscritte all'Albo comunale, sono ammesse anche la Cooperative Sociali, così come previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei cittadini, che dispone la valorizzazione di autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, quali formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro.

Rispetto ai criteri generali, è stato individuato il criterio che valorizza le associazioni che svolgono in modo preponderante attività a favore di soggetti fragili e disagiati. Si evidenzia che tale criterio costituisce al tempo stesso un correttivo sull'attribuzione del punteggio generale.

Inoltre si introduce il criterio dell'attività prevalente rispetto ad Associazioni che svolgono attività qualificabili come socio-assistenziali ma all'estero in territori disagiati con la conseguenza di ricevere il contributo quali associazioni internazionali (no cumulo con contributo ordinario).

3. Associazioni combattentistiche e d'arma

Si introducono i seguenti criteri specifici di valorizzazione delle attività delle associazioni combattentistiche e d'arma così come desunti dalla Legge Provinciale 2/2021 "Sostegno alle associazioni d'arma e combattentistiche e alle associazioni delle forze dell'ordine". Tali criteri attribuiscono un punteggio aggiuntivo e contestualmente, se presenti o meno, costituiscono un correttivo rispetto all'attribuzione del punteggio generale:

- diffusione della cultura della legalità di cui alla L.P. 15/2011 come ad esempio progetti con scuole, università, convenzioni con la Provincia Autonoma di Trento;
- organizzazione di manifestazioni, incontri, convegni e mostre per celebrare la ricorrenza di eventi di particolare rilevanza per la storia locale e nazionale o per le forze dell'ordine;
- partecipazione attiva a percorsi culturali riguardanti la storia locale, nazionale e le relative interrelazioni con le istituzioni autonomistiche, promossi anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e gli altri enti pubblici o privati od organismi associativi operanti sul territorio;
- realizzazione di iniziative a valenza sociale, anche in partenariato con strutture di volontariato e associazioni coinvolte nel sistema della protezione civile;
- realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività associative o per la realizzazione di iniziative a valenza sociale o culturale ovvero valorizzazione dei manufatti di interesse storico-militare

Sono comunque applicati i criteri generali e relativi punteggi elaborati per tutte le associazioni, nel rispetto della suddivisione delle associazioni nei gruppi A – B – C di cui alla delibera nr. 34/1994. Le associazioni combattentistiche e d'arma svolgono attività specifiche in ragione della loro natura, la cui meritevolezza viene valorizzata applicando i parametri sopra esposti di cui alla succitata Legge 2/2021. In sede di assegnazione del contributo sono valorizzate le associazioni combattentistiche che svolgono attività di interesse pubblico, non autoreferenziali.